

li dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a diciotto anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.»;

c) alla tabella denominata Attività formative indispensabili la sezione «Scienze infermieristiche pediatriche» è soppressa.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Le università assicurano la conclusione dei percorsi formativi degli studenti iscritti fino all'a.a. 2027/2028 ai corsi di laurea relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2026

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 487

26A02398

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 aprile 2026.

Modifiche all'articolo 33, comma 1, dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI
E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli art. 2 e 27 che istituiscono il Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l'art. 23 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 38;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che dispone all'art. 2 il cambio di denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, che all'art. 4 istituisce il Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, e in particolare al comma 2 stabilisce che lo stesso è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, tra cui la Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023 con il quale a Patrizia Catenacci, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale di questo Ministero, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (DGTEL-ISCTI) - Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2024 al n. 217;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;



Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, recante «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

Considerato che l'art. 38, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha introdotto la modifica all'art. 104, comma 1, lettera *c*) numero 2.8-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche ai sensi della quale è consentita, sotto il regime di autorizzazione generale, l'installazione ed esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato;

Visto il decreto 4 marzo 2026 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della difesa, recante «Linee guida per l'installazione e l'esercizio di apparati concentratori in tecnologie *Low Power Wide Area Network* (LPWAN)», così come previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48;

Ravvisata pertanto, la necessità di dover conseguentemente procedere all'urgente adeguamento delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, dell'allegato 25 al codice recante disciplinare tecnico dei contributi per il primo conseguimento, la modifica e il rinnovo di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, in coerenza organica con quanto già dispone il successivo art. 34 del medesimo allegato;

Considerato che l'art. 220, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che «Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'autorità, delle disposizioni di cui al codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 33, comma 1, lettera *c*), dell'allegato 25 al codice, la parola «2.8)» è sostituita da «2.8-*bis*)».

L'art. 33, comma 1 di cui al capoverso precedente è modificato introducendo, dopo la lettera *c*), la seguente: «*d*) nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 1, lettera *c*), numero 2.8-*bis* del codice: 1) a euro 100,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a quindici apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 200,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da sedici fino a quaranta apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 300,00 per

ogni dichiarazione di utilizzo da quarantuno fino a cento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da centouno fino a trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 500,00 con oltre trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».

Art. 2.

Le modifiche di cui all'art. 1 producono i loro effetti a far data dal 1° giugno 2026.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it

Roma, 16 aprile 2026

Il direttore generale: CATENACCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 685

26A02292

DECRETO 17 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Princes società cooperativa a r.l.», in Offanengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Princes società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

